



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 15 aprile 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di SIENA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 08/2024: Incompatibilità – Procacciatore d'affari.

Con il quesito pervenuto lo scorso 25 gennaio l'Ordine chiede di sapere se sussista incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista e/o di esperto contabile e l'attività di procacciatore d'affari.

In merito, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico, mediante il quale un'impresa (preponente) incarica un altro soggetto (il procacciatore) di raccogliere proposte di contratto oppure ordinativi presso terzi per trasmetterle al preponente. L'intermediazione svolta dal procacciatore mira quindi a favorire la conclusione di un contratto tra terzi, in virtù del quale in capo al procacciatore sorge il diritto di pretendere un compenso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione¹ ha fornito indicazioni sulla differenza tra il mediatore e il procacciatore d'affari, precisando che si tratta di due figure negoziali distinte, la prima tipica e l'altra atipica, entrambe finalizzate allo svolgimento di un'attività di intermediazione volta a favorire la conclusione di un affare, ma differenti in quanto il carattere di imparzialità appartiene solo al mediatore, poiché il procacciatore interviene su incarico di una sola parte e solo da questa potrà pretendere il pagamento del compenso. Pertanto, l'attività del procacciatore può essere ricondotta alla figura della mediazione atipica, rientrando nella disciplina dell'art. 2, co. 4, della legge 3 febbraio 1989, n. 39².

Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti*'.

A tal proposito le "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005" hanno chiarito che la predetta norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediatore con una formulazione letterale così ampia e generica da ricomprendere qualsiasi attività di intermediazione e ogni figura di mediatore³.

Vi rientra evidentemente anche l'attività del procacciatore d'affari che, di conseguenza, non è compatibile con l'iscrizione nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Prof. dott. Elbano de Nuccio

¹ Cass. Civ., SS.UU., 2 agosto 2017, n. 19161.

² Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore

³ Vd. nota informativa CNDCEC n. 26/2012 recante "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139", par. 3, pag. 13.